

18 APR. 2011

03 MAG. 2011



N. 17 del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 1 MARZO 2011

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.-SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. N. 3590/2010. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaUNDICI addì UNO del mese di MARZO alle ore 11,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 1485 del 17/02/2011 e O.D.G. aggiuntivo Prot. gen n. 1754 del 24/02/2011 ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO Giuseppe Maria	<i>Presidente del Consiglio Provinciale</i>		
2) BETTINI	Aurelio	14) LAMPARELLI	Giuseppe
3) CAPASSO	Gennaro	15) LOMBARDI	Nino
4) CAPOBLANCO	Angelo	16) LOMBARDI	Renato
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) MAROTTA	Mario
6) CATAUDO	Alfredo	18) MAZZONI	Erminia
7) CECERE	Sabatino	19) MOLINARO	Dante
8) COCCA	Francesco	20) PETRIELLA	Carlo
9) DAMLANO	Francesco	21) RICCI	Claudio
10) DEL VECCHIO	Remo	22) RICCIARDI	Luca
11) DI SOMMA	Catello	23) RUBANO	Lucio
12) IADANZA	Pietro	24) VISCONTI	Paolo
13) IZZO	Cosimo		

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Risultano presenti n. 13 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 3-5-8-10-13-15-18-19-20-22-23

Sono presenti gli Assessori BELLO-BARBIERI-BOZZI-FALATO-PACIFICO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Presidente dà la parola all'Assessore al ramo, avv. Bozzi il quale, richiamato il precedente atto deliberativo in cui ha tenuto una relazione unificata su entrambi i punti nn. 1 e 2 dell'ODG aggiuntivo, ricorda che sulla proposta allegata sotto la lett.A), il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole, con verbale n. 4/2011(All.B).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la proposta.

Eseguita la votazione, presenti 14, astenuti 3 (Capobianco, Cataudo, Di Somma) la proposta viene approvata con voti favorevoli n. 11.

Il Presidente propone che, alla delibera testè approvata, venga data la immediata eseguibilità che, messa ai voti riporta la medesima votazione: presenti 14, astenuti 3 (Capobianco, Cataudo, Di Somma), voti favorevoli 11.

; **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Vista la proposta munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legs.vo 267/2000 (All.A);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 4/2011, (All.B).

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Con 11 voti favorevoli e n.3 astenuti,

DELIBERA

- **Procedere al riconoscimento** degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 10.491,25, quali debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D.Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo di cui alla proposta (All.A).

- **Far gravare** la somma complessiva di € 10.491,25 sul cap. n. 3833 progr. 3723/10.

-**Autorizzare** il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i conseguenziali provvedimenti di rispettiva competenza.

-**Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000, stante l'urgenza.

Il tutto come da resoconto stenografico all.C).

Si dà atto che, al termine, entra in sala il Consigliere Cocca, per cui i presenti sono 15.



PROVINCIA DI BENEVENTO

Verbale
(4)

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3590/2010-PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 200000
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 17 del 01 MAR. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di L. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso che è stata notificata a questo Ente la sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3590/010 in data 30/11/010 in forma esecutiva; tale giudizio veniva promosso avverso la sentenza Tribunale Bn n. 1447/2006, relativa a risarcimento danni per procedure espropriative avviate da questa Amministrazione nell'anno 1979 per la realizzazione della S.P. Ceppaloni - SS.88. L'Amministrazione proponeva appello avverso la sentenza predetta, sussistendone i presupposti su relazione del difensore esterno già nominato nel giudizio di I grado e controparte si costituiva in giudizio proponendo inoltre appello incidentale alla sentenza. La Corte di Appello di Napoli con la sentenza in premessa accoglieva il primo motivo di impugnativa, dichiarando l'incompetenza del Tribunale alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, e dichiarava inammissibili il primo motivi di appello principale e il motivo dell'appello incidentale relativo alla quantificazione dell'indennità, condannando l'Amministrazione al risarcimento dei danni determinati in € 7.105,00 oltre interessi e spese di giudizio come quantificate. Le somme dovute in virtù di tale sentenza sono pari a complessivi € 9.886,19, già decurtate delle somme corrisposte nel dicembre 2006 in virtù della sentenza di I grado del Tribunale di Benevento n. 1447/2006, così distinte per sorta capitale ed interessi come da nota SEP prot. 9064 del 27/12/010:

-in favore di Formato Erminia la somma di € 8.522,26 a titolo di sorta capitale e comprensiva di interessi e rivalutazione come analiticamente specificati nell'allegata nota prot. 9064 del 27/12/010 del Settore Patrimonio

-in favore dell'avv. Antonio Aceto, quale procuratore distrattario in virtù della Sentenza in premessa le spese di giudizio come di seguito analiticamente specificate previa decurtazione delle somme già pagate a tale titolo in virtù della sentenza di I grado del Tribunale di Benevento n. 1447/2006:

- per diritti e onorari e rimborso forfetario 12,50%	€ 1.012,50
- per C.P.A	€ 40,50
- per IVA	€ 210,60
-per spese	€ 100,00
Sommano	€ 1.363,60
- per spese di ctu anticipate	€ 605,09

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 10.491,25

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 10.491,25 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa:

di far gravare la somma complessiva di € 10.491,25 sul cap. n. 3833 progr. 3723/010;

di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.

L. L. Bion
D. M. S. M.
P. M. S. M.



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

Prot. n. 9066 /SEP del

2010

Al dirigente
Settore Affari Legali e OdP
SEDE

OGGETTO: Corte di Appello di Napoli. Provincia di Benevento c/ Formato Erminia

Con riferimento alla Vostra nota prot. 9185 del 27/12/2010 si comunica quanto segue.

L'indennità di occupazione legittima di € 137,75, maggiorata degli interessi legali per ciascuna annualità (1979/1984) pari ad € 27,55, ammonta a complessivi € 165,20 alla data dell'11/07/1984. Per effetto della sentenza gli interessi calcolati dal 12/07/1984 al 31/12/2010 ammontano ad € 221,50. Pertanto al 31/12/2010 la somma dovuta per occupazione legittima (all. 1) è pari ad € 386,70 (capitale + interessi).

Relativamente al risarcimento danni, alla somma determinata in sentenza di € 7.105,00 vanno sommati gli interessi legali sulle somme via via rivalutate al partire dal 06/05/1981 fino al deposito avvenuto il 02/11/2010. L'importo di detti interessi ammonta ad € 7.137,88 (all. 2). Inoltre la somma per risarcimento dei danni (€ 7.105,00) va rivalutata dalla data di deposito della sentenza (02/11/2010) fino al soddisfo ipotizzato al 31/12/2010; tali interessi ammontano ad € 11,48 (all. 3).

In definitiva, per effetto della sentenza, occorre pagare alla parte l'importo complessivo di € 14.641,06 (€ 386,70 + € 7.105,00 + € 7.137,88 + € 11,48).

L'importo già pagato alla parte nel dicembre 2006, pari ad € 5.589,88, maggiorato degli interessi legali dal 01/01/2007 al 31/12/2010, ammonta a complessivi € 6.118,50 (all. 4).

Distinti saluti

IL RESPONSABILE EP
(ing. Michelantonio Panarese)

IL DIRIGENTE SEP
(Ing. Valentino MELILLO)

Professionista? Iscriviti e prova gratuitamente la potenza di calcolo di RIVALUTA.it

SITO o PAGINA WEB BLOCCATA

Lei sta tentando di accedere ad una pagina o Sito che viola i criteri di accessibilità o sicurezza di questa
Tabella riepilogativa

dal:12/7/1984 al:31/12/2010

N.	Dal	Al	Giorni	Importo	Dal Tasso	%	Interessi	Totale
1	12/7/1984	12/7/1985	365	165,20	5,00	8,26	173,46	
2	12/7/1985	12/7/1986	365	165,20	5,00	8,26	173,46	
3	12/7/1986	12/7/1987	365	165,20	5,00	8,26	173,46	
4	12/7/1987	12/7/1988	366	165,20	5,00	8,28	173,48	
5	12/7/1988	12/7/1989	365	165,20	5,00	8,26	173,46	
6	12/7/1989	12/7/1990	365	165,20	5,00	8,26	173,46	
7	12/7/1990	15/12/1990	156	165,20	5,00	3,53	168,73	
8	16/12/1990	16/12/1991	365	165,20	10,00	16,52	181,72	
9	16/12/1991	16/12/1992	366	165,20	10,00	16,57	181,77	
10	16/12/1992	16/12/1993	365	165,20	10,00	16,52	181,72	
11	16/12/1993	16/12/1994	365	165,20	10,00	16,52	181,72	
12	16/12/1994	16/12/1995	365	165,20	10,00	16,52	181,72	
13	16/12/1995	16/12/1996	366	165,20	10,00	16,57	181,77	
14	16/12/1996	31/12/1996	15	165,20	10,00	0,68	165,88	
15	1/1/1997	1/1/1998	365	165,20	5,00	8,26	173,46	
16	1/1/1998	31/12/1998	364	165,20	5,00	8,24	173,44	
17	1/1/1999	1/1/2000	365	165,20	2,50	4,13	169,33	
18	1/1/2000	31/12/2000	365	165,20	2,50	4,13	169,33	
19	1/1/2001	31/12/2001	364	165,20	3,50	5,77	170,97	
20	1/1/2002	1/1/2003	365	165,20	3,00	4,96	170,16	
21	1/1/2003	31/12/2003	364	165,20	3,00	4,94	170,14	
22	1/1/2004	1/1/2005	366	165,20	2,50	4,14	169,34	
23	1/1/2005	1/1/2006	365	165,20	2,50	4,13	169,33	
24	1/1/2006	1/1/2007	365	165,20	2,50	4,13	169,33	
25	1/1/2007	31/12/2007	364	165,20	2,50	4,12	169,32	
26	1/1/2008	1/1/2009	366	165,20	3,00	4,97	170,17	
27	1/1/2009	31/12/2009	364	165,20	3,00	4,94	170,14	
28	1/1/2010	31/12/2010	364	165,20	1,00	1,65	166,85	

SITO o PAGINA WEB BLOCCATA

Lei sta tentando di accedere ad una pagina o Sito che viola i criteri di accessibilità o sicurezza di questa

Capitale iniziale:165,20
Somma colonna giorni:9660
Somma colonna Interessi:221,5039
Totale(Capitale iniziale+Interessi):386,7039

SITO o PAGINA WEB BLOCCATA

Lei sta tentando di accedere ad una pagina o Sito che viola i criteri di accessibilità o sicurezza di questa

Vuoi provare la POTENZA di calcolo di RIVALUTA.it?

[Guarda i casi classici che ti aiutiamo a risolvere](#)

Cosa aspetti ad iscriverti?

Ti regaliamo un periodo di prova

Elaborazione a cura di [RIVALUTA.it](#)

Alc. 2

	rivalutazione cap rivalutato	saggio	interessi
	1878,3		
06/05/1981 31/12/1981	196,02 € 2.074,32	5,00%	€ 103,72
01/01/1982 31/12/1982	€ 2.414,96	5,00%	€ 120,75
01/01/1983 31/12/1983	€ 2.717,03	5,00%	€ 135,85
01/01/1984 31/12/1984	€ 2.951,61	5,00%	€ 147,58
01/01/1985 31/12/1985	€ 3.186,65	5,00%	€ 159,33
01/01/1986 31/12/1986	€ 3.330,66	5,00%	€ 166,53
01/01/1987 31/12/1987	€ 3.496,12	5,00%	€ 174,81
01/01/1988 31/12/1988	€ 3.695,29	5,00%	€ 184,76
01/01/1989 31/12/1989	€ 3.931,19	5,00%	€ 196,56
01/01/1990 31/12/1990	€ 4.186,17	5,00%	€ 217,91
01/01/1991 31/12/1991	€ 4.441,14	10,00%	€ 444,11
01/01/1992 31/12/1992	€ 4.632,97	10,00%	€ 463,30
01/01/1993 31/12/1993	€ 4.827,71	10,00%	€ 482,77
01/01/1994 31/12/1994	€ 5.013,39	10,00%	€ 501,34
01/01/1995 31/12/1995	€ 5.291,35	10,00%	€ 529,14
01/01/1996 31/12/1996	€ 5.430,87	10,00%	€ 543,09
01/01/1997 31/12/1997	€ 5.518,71	5,00%	€ 275,94
01/01/1998 31/12/1998	€ 5.591,05	5,00%	€ 279,55
01/01/1999 31/12/1999	€ 5.709,90	2,50%	€ 142,75
01/01/2000 31/12/2000	€ 5.885,59	2,50%	€ 147,14
01/01/2001 31/12/2001	€ 5.885,59	3,50%	€ 206,00
01/01/2002 31/12/2002	€ 6.019,94	3,00%	€ 180,60
01/01/2003 31/12/2003	€ 6.180,13	3,00%	€ 185,40
01/01/2004 31/12/2004	€ 6.304,15	2,50%	€ 157,60
01/01/2005 31/12/2005	€ 6.402,33	2,50%	€ 160,06
01/01/2006 31/12/2006	€ 6.640,02	2,50%	€ 166,00
01/01/2007 31/12/2007	€ 6.831,21	2,50%	€ 170,78
01/01/2008 31/12/2008	€ 6.934,56	3,00%	€ 208,04
01/01/2009 31/12/2009	€ 7.027,57	3,00%	€ 210,83
01/01/2010 01/11/2010	€ 7.565,85	1,00%	€ 75,66
			€ 7.137,88

Calcolo degli interessi legali dal 06/05/1981 al 01/11/2010 sulle somme rivalutate annullamente a partire dalla somma di € 1878,30.

ACC?



ENNERNOVABILI.NET
quotidiano d'informazione sulle fonti rinnovabili

- NEWS
 - CASE CONCRETE
 - AVVOCATI A CONFRONTO
 - WEB SEMINAR
 - ATTI PROCESSUALI
 - STRUMENTARIO
 - NEGOZIO
 - MYPAGE
- STRUMENTARIO cerca **tutti i tag** CERCA NEL SITO cerca

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Interessi legali

Share

Parole chiave

Interessi

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.
L'utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO DATI

Data iniziale: 02-11-2010

Data finale: 31-12-2010

Capitale iniziale: € 7.105,00 pari a L.13.757,198

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi
Anno Civile (365 gg.)



Calcolo interessi					
Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
02-11-2010	31-12-2010	1%	59	€ 7.105,00	€ 11,48
Totale interessi:					€ 11,48 pari a L.22.238
Capitale+interessi:					€ 7.116,48 pari a L.13.779.436

Energie-Rinnovabili.net

Il portale italiano delle energie rinnovabili

Energia-eolica.it

Il portale italiano dell'energia eolica

NUOVO CALCOLO

STAMPA

BOOKMARKA NELLA MYPAGE

ALLG

Contattaci Note legali Entra Registrati Cerca un avvocato



RINNOVABILI.IT
quotidiano d'informazione sulle fonti rinnovabili

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO WEB SEMINAR ITER PROCESSUALE STRUMENTARIO NEGOZIO MYPAGE

STRUMENTARIO

CERCA NEL SITO

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Share

Parole chiave

Interessi

Interessi legali

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.
L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO DATI


Data iniziale: 01-01-2007
Data finale: 31-12-2010
Capitale iniziale: € 5.589,00 pari a L. 10.821.813

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi
Anno Civile (365 gg.)

Calcolo interessi						
Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:	
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	364	€ 5.589,00	€ 139,34	
01-01-2008	31-12-2008	3%	365	€ 5.589,00	€ 167,21	
01-01-2009	31-12-2009	3%	364	€ 5.589,00	€ 167,21	
01-01-2010	31-12-2010	1%	364	€ 5.589,00	€ 55,74	

Totale interessi: € 529,50
pari a L. 1.025.258

Capitale+interessi: € 6.118,50
pari a L. 11.847.071



Energie-Rinnovabili.net
Il portale italiano delle energie rinnovabili

Energia-eolica.it
Il portale italiano dell'energia eolica

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione

Comunicazione di ordinanza pronunciata fuori udienza
(Art. 134, 170 C.p.c.)

IL CANCELLIERE

in esecuzione agli artt. 134 e 170 C.p.c.; comunica alle parti costituite

Y. Avv. Diego Fico
" Leandro Verde
ogni di Luigi Mignone

nella causa tra Esclusa Emma

o Anna - P. N. B.N.
(1) G.I.dr. Giorgio Sordani (ud. 8.6.90)
ha pronunciato in data 6.5.90 la seguente

ORDINANZA

V° Si liquida al C.T.U.f. 1.008.000 per onorario
oltre IVA e 1.000.000 per spese; pone il pagamento
provvisoriamente a carico dell'attore

Benevento, li

1990

IL CANCELLIERE

(1) Tribunale - Corte d'Appello - Istruttore - Conciliatore o Pretore

Per ricevuta e notifiche

Benevento, li

19

NOTIFICAZIONI

1990
L. n. 113/90
L. n. 113/90
L. n. 113/90

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

prima sezione civile

PROVINCIA DI BENEVENTO

30 NOV 2010

composta dai magistrati

dott. Vito Fralliccardi

Presidente

dott. Fulvio Dacomo

Consigliere

dott. Lorenzo Orilia

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 6103 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2006, avente ad oggetto: determinazione indennità di occupazione e risarcimento danni da occupazione acquisitiva

tra

Ente Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Mario D'Agostino, con il quale elettivamente domicilia in Napoli - Centro Direzionale, viale della Costituzione Isola B/3 presso l'avv. Francesco Lotti come da procura a margine dell'atto di impugnazione

R. G. n. 6103/06
Cron. n. 4576
Rep. n. 6516
Det. dr. L. ORILIA
Oggetto: INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE E RISARCIMENTO
DANNI

Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Marca da bollo €17,70. DICIASSETTE/70. Numeri identificativi: 00002186, BP569725, 0001-00010, 11/11/2010, 09:19:44, 189582873956544, IDENTIFICATIVO: 01093054511735.

Provincia di Benevento AOO: Prot. Generale. Registro Protocollo Entrata. Nr. Prot. 0033065 Data 01/12/2010. Oggetto SENTENZA CAUSA CIVILE A 6103 TRA E.P. DI BN E FORM Dest. Avvocatura Settore; [...]

Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Marca da bollo €17,70. DICIASSETTE/70. Numeri identificativi: 00002186, BP569725, 0001-00010, 11/11/2010, 09:19:49, 348886140404557, IDENTIFICATIVO: 01093054511735.

Stampa: PROT. n. 5109 DEL 30 DIC 2010

,appellante

e

Formato Erminia rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Aceto, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, piazza San Domenico Maggiore 9 presso l'avv. Mario Zarrelli come da procura a margine dell'atto di citazione del 29.10.1988

appellata e appellante incidentale

Conclusioni

Per l'appellante: all'udienza del 29.4.2008 il difensore ha concluso come da propri scritti difensivi per l'accoglimento dell'appello e il rigetto dell'appello incidentale.

Per l'appellata e appellante incidentale: all'udienza del 29.4.2008 il difensore ha concluso come da foglio dattiloscritto allegato (rigettarsi l'appello principale, inammissibile, improponibile e improcedibile, anche perché contenente domande nuove e perché infondato nel merito. Accogliersi l'appello incidentale e quindi, in riforma della sentenza impugnata, riconoscersi l'indennità di occupazione legittima e i danni subiti per l'abbattimento delle piante e delle colture su tutta la superficie

occupata di 2.300 mq; riliquidarsi l'indennità di occupazione legittima anche quale giudice di unico grado funzionalmente competente. Riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'11.8.1979 o almeno dal 6.5.1981, data di ultimazione dei lavori, disponendo che gli stessi vadano calcolati sulla somma rivalutata all'attualità secondo l'indice medi degli interessi dei vari periodi oppure sulla somma rivalutata anno per anno. Successivamente, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento di tutti i danni, della indennità di occupazione temporanea, della rivalutazione monetaria e degli interessi così come riliquidati. Con vittoria di spese di entrambi i gradi, oltre iva, cpa con distrazione.

Svolgimento del processo

Erminia Formato - proprietaria di un fondo in Ceppaloni, località Taverna di Rotola riportato in catasto alla partita 4375, fol. 13, p.lla 452 - con atto del 4.1.1989 convenne davanti al Tribunale di Benevento l'Amministrazione Provinciale, esponendo:

- che l'ente aveva occupato il terreno per la realizzazione della strada provinciale

SI RICHIEDONO
 N° 1/1 COPI
 CONFORMI
 ESECUTIVE
 CONFESSIONE
 CON STUDIO
 ALL'ACETO
 NOV 11 NOV 2011
 cancelliere

Q

di collegamento tra la frazione Mascabei e la
S.P. n. 88 Ceppaloni;

- che nel 1985 le era stato versato solo
un acconto;

- che il fondo, all'atto dell'occupazione,
conteneva vegetazioni arboree ed erbacee;

- che l'Amministrazione Provinciale aveva
provveduto alla realizzazione della strada con
irreversibile trasformazione del suolo;

- che da tale attività erano derivati
danni dei quali essa intendeva essere
risarcita.

Tutto ciò premesso, la Formato chiese al
Tribunale di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione del terreno e condannare
l'Amministrazione medesima al risarcimento di
ogni danno conseguente l'occupazione e
l'ablazione del suolo, compreso quello
derivante dalla diminuzione di valore della
residua proprietà e dalla perdita dei frutti
pendenti alla data di occupazione, oltre
interessi e rivalutazione.

Si costituì **l'Amministrazione Provinciale**
rilevando che dopo il 1981, data di
ultimazione dei lavori, all'attrice era stata

offerta l'indennità determinata ai sensi dell'art. 16 della L. 865/71, accettata e successivamente riscossa nella misura del 45% con mandato n. 1507 del 18.4.1985,

Osservò quindi che per effetto della accettazione nei termini di cui all'art. 12 della legge n. 865/1971 si era verificata una cessione volontaria per cui la ditta aveva acquistato solo il diritto ad ottenere la determinazione della indennità in una certa misura, con il conseguente obbligo di versamento da parte dell'espropriante e con l'ulteriore obbligo di corrispondere gli interessi in caso di ritardo nel pagamento della somma residua dovuta.

Con sentenza 1447/06 depositata il 1.9.2006 il Tribunale adito, respinta un'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta peraltro nella comparsa conclusionale, e ritenendo provata l'occupazione illegittima dal 2.9.1984 per mancato completamento del procedimento ablatorio nel quinquennio stabilito per l'occupazione temporanea di urgenza, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal

consulente tecnico di ufficio, condannò la convenuta al pagamento della somma di €. 2.766,80, di cui €. 1.878,30 a "ristoro del terreno espropriato" rapportato all'anno 1981; €. 782,63 a ristoro del danno connesso ai mancati redditi del terreno nel periodo di occupazione legittima; €. 90,38 per perdita di frutti pendenti al momento della presa di possesso del fondo; €. 15,49 per lo sgombero del materiale pietroso dal fondo residuo, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'Amministrazione Provinciale, con atto del 29.11.2006 deducendo due motivi.

Si è costituita l'appellata con comparsa del 17.4.2007 contestando il gravame e spiegando a sua volta appello incidentale.

Sulle conclusioni precisate dalle parti dinanzi al Consigliere istruttore, la causa è stata rimessa al Collegio che, dopo avere sollecitato più volte la trasmissione del fascicolo di primo grado, si è riservato la decisione all'udienza del 13/10/2010.

Motivi della decisione

1- Con il **primo motivo di appello**

l'Amministrazione Provinciale eccepisce

l'incompetenza del Tribunale adito in ordine

alla determinazione dell'indennità di

occupazione assumendo che la domanda, pur

qualificata dall'attore come risarcimento del

danno, sarebbe stata tesa a conseguire solo il

residuo prezzo dell'indennità determinata,

accettata e in parte corrisposta.

La censura - che, a differenza di quanto

dedotto dall'appellata a pag. 3 della comparsa

di costituzione, integra una mera eccezione

nuova e non già una domanda - deve ritenersi

senz'altro ammissibile ai sensi degli artt. 38

e 345 c.p.c. nella formulazione anteriore alla

L. 353/90, applicabile al presente giudizio

pendente al 30 aprile 1995 e quindi

disciplinato dal vecchio rito. Pertanto alla

Corte non è precluso il suo esame.

L'eccezione è fondata.

Come già enunciato in narrativa la

Formato, con la citazione del 4.1.1989,

domandò, anche se con una formula non certo

chiarissima, sostanzialmente la condanna

dell'Amministrazione convenuta al risarcimento

di ogni danno subito e subendo in occasione della occupazione; in sede di precisazione delle conclusioni richieste anche la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima e la controparte nessuna specifica eccezione mosse al riguardo (cfr. verbali 4.2.2003 e 9.12.2003).

Tali richieste sono state accolte dal Tribunale che, sulla scorta della c.t.u., ha liquidato sia l'indennità di occupazione legittima (in misura di €. 782,63) che il risarcimento.

Ritenuto che le domande di condanna dell'ente pubblico al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno per irreversibile trasformazione del suolo a seguito dell'esecuzione su di esso di un'opera pubblica, ancorché cumulativamente proposte nello stesso giudizio, andavano proposte, rispettivamente, alla Corte di appello in unico grado, e al giudice di primo grado (cfr. cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2000, n. 350), va affermata la sussistenza della competenza del Tribunale

limitatamente alla sola richiesta di risarcimento del danno.

Da tale dichiarazione di incompetenza per materia in ordine alla domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima (art. 20 legge n. 865/1971), consegue **l'inammissibilità dell'appello incidentale della Formato in ordine alla erronea quantificazione della indennità di occupazione legittima operata dal Tribunale** (pagg. 14 e ss. comparsa di costituzione).

A tale determinazione provvede pertanto questa Corte in unico grado di merito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865/1971 cit. Infatti, poiché attualmente la domanda di rideterminazione di tale indennità pende (in sede di appello) innanzi al giudice che sarebbe stato competente a conoscerla in unico grado, è evidente che per un elementare principio di economia processuale, questa Corte non può oggi limitarsi ad una pronunzia sulla competenza, ma deve comunque procedere all'esame nel merito, assicurando alla parte istante quell'unico grado di giudizio di merito, che l'ordinamento le appresta. Infatti

9

W

con la richiesta di riforma della sentenza di primo grado e di liquidazione dell'indennità in parola, la Formato ha sostanzialmente riproposto la domanda innanzi al giudice competente, non occorrendo formule sacramentali per manifestare la volontà di ottenere una pronuncia di merito sulla relativa pretesa, onde non sorge alcun ostacolo processuale per l'esame della domanda (Cass. 26.10.98 n. 10617).

Ciò chiarito, rileva la Corte che non si rinvencono nei fascicoli delle parti gli atti del procedimento ablatorio (cfr. fascicoli e indici vistati dal cancelliere), ma le date dei provvedimenti amministrativi indicate negli scritti difensivi e richiamate dal CTU non sono oggetto di contestazione, sicché è possibile ugualmente decidere la controversia anche perché i principi costituzionali del giusto processo (art. 111 cost.) impediscono decisamente di procrastinare ulteriormente la decisione per l'acquisizione, a mezzo del nominato CTU, dei relativi atti.

Trattandosi di terreno agricolo - fatto assolutamente pacifico oltre che accertato dal

CTU sulla scorta del Programma di Fabbricazione (cfr. rel. CTU 5.3.1990 pagg. 4 e 5) ed atteso il collegamento procedurale e funzionale tra occupazione d'urgenza e successiva espropriazione, l'indennità per il periodo di occupazione legittima deve essere rapportata ad una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'area da espropriare (art. 20 L. 865/1971) a prescindere dal modo di acquisizione della proprietà da parte dell'amministrazione.

L'indennità di espropriazione va calcolata poi, in via virtuale, secondo il criterio del valore agricolo medio (art. 16 legge cit.) al momento della eventuale espropriazione, vale a dire al momento della scadenza del termine quinquennale di occupazione legittima e quindi 11 luglio 1984, atteso che l'occupazione risale al 11.7.1979 (pag. 1 e 14 CTU del 5.3.1990 e comparsa di costituzione appellata pag. 4).

Considerato che trattasi di terreno seminativo irriguo (cfr. rel. CTU dott. Luigi Letizia del 5.3.1990 pag. 5 nonchè certificato

catastale allegato) e tenuto conto del V.A.M. dell'anno 1984 per il tipo di coltura dei terreni compresi nella regione agraria n 5 della provincia di Benevento - in cui si trova il Comune di Ceppaloni (cfr. Bollettino Ufficiale Regione Campania del 7.5.1984 n. 27)

- va liquidata la somma di L. 1.550 a mq (il valore riportato nel bollettino infatti è di lire 15.500.000 per ettaro).

Ora, nel caso in esame l'occupazione ha riguardato la particella 452 (come afferma lo stesso attore nella sua alquanto generica esposizione contenuta nell'atto di citazione).

Il tribunale (pag. 4) afferma che la superficie occupata è di mq. 413,00 basandosi evidentemente sulla relazione suppletiva del CTU ove a pag. 5 si legge che "l'area espropriata è risultata pari a circa mq 413.

Tale valore coincidente con quello calcolato dall'ufficio tecnico ed approvato in via definitiva può essere accettato senza riserva alcuna".

A parte l'imprecisione terminologica (attesa la mancata pronuncia del decreto di esproprio) la relazione peritale vuole

indicare in sostanza che i 413 mq si riferiscono alla zona sottratta per la realizzazione dell'opera pubblica e quindi a tale estensione occorre fare riferimento ai fini del calcolo dell'indennità virtuale di espropriazione.

La Formato insiste nel ritenere dovuta l'indennità per "tutta la superficie inizialmente occupata per 2.300 mq" secondo il piano particellare di esproprio e lo stato di consistenza, ma non prova in alcun modo l'assunto (art. 2697 cc) sia perché omette di depositare gli atti che richiama (cfr. il fascicolo di parte, contenente solo scritti difensivi e copiosa giurisprudenza) sia perché, come si è detto, occorre avere riguardo all'area effettivamente sottratta per la costruzione dell'opera pubblica ai fini del calcolo.

9

Pertanto, la Corte ~~si~~ ritiene di dovere determinare l'indennità virtuale sulla base della superficie di mq. 413 sottratta come accertato dal CTU.

Calcolata quindi l'indennità virtuale di espropriazione in L. 640.150 (L. 1.550 x



413,00) discende che l'indennità di occupazione va liquidata, in applicazione dell'art. 20 cit. in complessive L. 266.729 (L. 640.150 :12 X 5) corrispondenti a €. 137.75 oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità di lire 53.345, pari a €. 27.55 (11.7.1980, 11.7.1981, 11.7.1982, 11.7.1983, 11.7.1984) fino al versamento.

Quanto alla richiesta di indennità aggiuntive (per piante e soprassuoli), pure avanzata dall'appellante incidentale, va osservato che, come afferma la giurisprudenza, "con riguardo alla determinazione dell'indennità di esproprio per i suoli agricoli, non può corrispondersi un'ulteriore componente indennitaria, corrispondente al valore del soprassuolo, valutata separatamente dal valore del suolo, in quanto il valore agricolo medio tabellare, in base al quale quest'ultimo viene stimato, è calcolato con riferimento alle piantagioni esistenti sul fondo espropriato e quindi ai tipi di coltura effettivamente ivi praticati, determinandosi, diversamente, una duplicazione del pregiudizio

indennizzato" (cass. 21.5.2007 n. 11782; cass. 9.3.2004 n. 4732).

La pretesa, quindi, va rigettata.

Al deposito della indennità e degli interessi presso la Cassa Depositi e Prestiti (e non già al pagamento diretto in favore dell'attrice; cfr. cass. 19.11.2002 n. 16258; id. ss.uu., 2.3.99 n. 109; id. 15.2.92 n. 1893, riguardo all'indennità di occupazione; id. 16.5.92 n. 5842 e id. 30.10. 90 n. 10510, riguardo agli interessi) va quindi condannata l'Amministrazione Provinciale di Benevento.

Trattandosi di debito di valuta, non spetta automaticamente la rivalutazione monetaria per il maggior danno, e poiché la Formato non ha assolto al relativo onere ^{valutata} ~~di~~ la  sua pretesa va respinta. 

2- Con il **secondo motivo** di appello l'Amministrazione provinciale ripropone l'**eccezione di prescrizione** del diritto al risarcimento del danno assumendo la tardività della domanda risarcitoria, non formulata nel quinquennio dal completamento della opera.

Il motivo, così come formulato, va dichiarato **inammissibile** per difetto di 

specificità (ai sensi dell'art. 342 cpc) perché si limita ad illustrare l'eccezione (peraltro sollevata con la comparsa conclusionale in primo grado) senza invece muovere alcuna critica al ragionamento del primo giudice che pure aveva esaminato la questione pronunciando su di essa. In tal modo al giudice di appello è precluso l'esercizio del suo compito di riesame della decisione impugnata sulla base di specifiche censure mosse, non essendo consentito di ricercare autonomamente gli errori in cui è incorso il primo giudice (cfr. sentenza impugnata e, tra le varie, cass. 11.10.2006 n. 21816, secondo cui "la specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata, dovendosi perciò ritenere inammissibile l'appello quando, per

l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi").

3- Con **l'appello incidentale** la Formato, oltre a censurare la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima (su cui però la Corte già si è espressa: cfr. sopra), si duole del mancato riconoscimento della **rivalutazione monetaria e degli interessi**, dal giorno dell'occupazione o, comunque dalla consumazione dell'illecito.

Rileva in proposito che il Tribunale non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria mentre gli interessi sono stati liquidati solo dal giorno della domanda.

La censura è fondata.

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, "ai fini del risarcimento del danno per l'irreversibile destinazione del fondo, illegittimamente occupato, alla realizzazione dell'opera pubblica, con conseguente estinzione del diritto di proprietà del privato e l'acquisizione del

bene a titolo originario in capo all'ente costruttore, occorre far riferimento al valore dell'immobile al momento in cui il fatto illecito si è consumato - ossia a quello della radicale trasformazione del fondo, se è intervenuta durante l'occupazione illegittima, ovvero, se essa si è verificata durante l'occupazione legittima, a quello della scadenza di quest'ultima - esprimendo poi il valore stesso in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo fino alla data della decisione." (cass. 11.2.2008 n. 3189).

Ancora, "nell'ipotesi di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, vertendosi in materia di debito di valore suscettibile di rivalutazione monetaria volta alla reintegrazione del patrimonio per adeguare l'effettivo valore del bene al momento della decisione (funzione ripristinatoria), l'applicazione degli indici Istat va operata indipendentemente dagli interessi che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate" (cass. 6.10.2005 n. 19510).

Ciò posto, rileva la Corte che non è stata impugnata da nessuna delle parti la sentenza nella parte relativa al valore di mercato attribuito al terreno (parametro da considerare ai fini della determinazione del danno per la perdita dello stesso a seguito dell'accessione invertita, diversamente dall'ipotesi della determinazione dell'indennità di espropriazione di un suolo agricolo), così come non risulta impugnato l'ammontare del risarcimento danni per l'accessione invertita, sicché resta fermo il valore di euro 1.878,30 fissato dal Tribunale a pag. 4 della sentenza (con l'impropria terminologia "ristoro del valore del terreno espropriato") e resta fermo altresì, sempre per mancanza di impugnazione, l'anno di riferimento della stima, cioè il 1981 (piuttosto che - come sarebbe stato più corretto - il 1984, data della scadenza del periodo di occupazione legittima, atteso che la radicale trasformazione è avvenuta durante il periodo di occupazione, il 6.5.1981, con l'ultimazione dei lavori di costruzione

dell'opera pubblica: cfr. rel. CTU del 5.3.1990 pag. 7).

Ebbene, il primo giudice non si è attenuto ai suesposti principi di diritto - ai quali invece il Collegio intende dare continuità - perché non ha rivalutato il valore del terreno.

Pertanto, in riforma della sentenza, applicando l'indice Istat di 3,7827 con riferimento al 6.5.1981 (stante la formazione del giudicato sul punto) si ottiene la somma rivalutata ad oggi di euro 7.105,00 (1.878,30 X 3,7827). Sui singoli ratei della somma iniziale di €. 1.878,30, annualmente rivalutati vanno calcolati gli interessi legali dal 6.5.1981 alla data di deposito della presente sentenza e infine dalla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata di €. 7.105,00 (atteso che da questo momento l'obbligazione si converte in debito di valuta).

La riforma della sentenza comporta una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi e quindi resta assorbito **il terzo ed ultimo motivo dell'appello incidentale** (con

cui appunto si chiede un adeguamento delle spese alla nuova liquidazione dei danni da parte della Corte)

L'esito del giudizio - che ha visto rigettare alcune delle pretese (relativamente alle modalità di determinazione dell'indennità di occupazione legittima) avanzate dall'attrice, che però resta sostanzialmente vittoriosa, giustifica la condanna dell'appellante al rimborso dei 2/3 delle spese del doppio grado in favore della Formato, restando compensata la restante frazione.

Tenuto conto del valore della controversia e della natura della lite (che involge questioni di diritto non certo nuove, ma già affrontate in molti altri giudizi anche davanti alla Suprema Corte, sicché si giustifica un abbattimento rispetto a precedenti liquidazioni); tenuto conto altresì dell'attività espletata dal difensore secondo quanto risulta dal fascicolo di primo grado e dalla produzione di parte, unitamente alla circostanza che nel giudizio di primo grado vi è stata successione di tariffe professionali

onde gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, mentre i diritti, invece, vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni (Cassazione, civile, sez. lav., 21 novembre 1998, n. 11814), le spese del primo grado di giudizio si liquidano, per intero, in € 1.300,00, di cui € 100,00 per esborsi, € 600,00 per diritti ed € 600,00 per onorari, oltre spese di CTU come liquidate con decreti del giudice istruttore, ed oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellata che ne ha fatto richiesta.

Le spese del grado di appello vengono liquidate, per intero, in complessivi € 1.870,00 di cui € 70,00 per esborsi, € 500,00 per diritti e € 1.300,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa sempre con distrazione.

P.Q.M.

La Corte, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1447/06

depositata il 1.9.2006, proposto dall' Ente
Provincia di Benevento con atto del 29.11.2006
nei confronti di Formato Erminia e
sull'appello incidentale da questi proposto,
così provvede:

1) dichiara inammissibile il secondo
motivo dell'appello principale; accoglie il
primo motivo e per l'effetto, in riforma della
impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza
del Tribunale di Benevento in ordine alla
domanda di determinazione dell'indennità di
occupazione legittima del suolo; dichiara
inammissibile il motivo dell'appello
incidentale relativo alla erronea
quantificazione della indennità di occupazione
legittima operata dal Tribunale;

2) determina, quale giudice di unico
grado di merito, l'indennità di occupazione
legittima relativamente al fondo per cui è
causa in €. 137,75, oltre interessi legali
dalla scadenza di ciascuna annualità al
versamento;

3) in riforma della impugnata sentenza
condanna l'Amministrazione Provinciale di
Benevento, in persona del legale

rappresentante pro tempore, al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della predetta somma con gli interessi indicati;

4) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, sempre in riforma della sentenza impugnata, condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della Formato, della somma di € euro 7.105,00, oltre interessi legali secondo le modalità indicate in motivazione;

5) condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al rimborso in favore della Formato dei 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che per intero liquida, quanto al primo grado, in € 1.300,00, di cui € 100,00 per esborsi, € 600,00 per diritti ed € 600,00 per onorari, oltre spese di CTU come liquidate con decreti del giudice istruttore, ed oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellata che ne ha fatto richiesta; quanto al giudizio di impugnazione, in complessivi € 1.870,00 di cui € 70,00 per esborsi, € 500,00 per diritti e €

..300,00 per onorari, oltre spese generali,

va e cpa, sempre con distrazione; dichiara

compensata tra le parti la restante frazione.

Napoli, 20 ottobre 2010.

Il Consigliere est.

Il Presidente

dott. Lorenzo Orilia

dott. Vito Frallicciardi

Lorenzo Orilia

Vito Frallicciardi

IL CANCELLIERE 22. G1

(Enrico Gallozza)

Enrico Gallozza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 2 NOV. 2010

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(ENRICO GALLOZZA)

Enrico Gallozza

ANNOZZ. EX ART. 5 L. 399/91

FORMATO ERMINIA

n. SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)

2-8-1924 e RES. CEPPALONI

CF: FRMRMN24M12H953Q.

IL CANCELLIERE 22. G1
(Enrico Gallozza)
Enrico Gallozza

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
 REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
 Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
 siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
 esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
 di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della
 Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano
 legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
 forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

ACETO
 procuratore di FORNATO ERULIANA
 Napoli, li 17 NOV. 2010

IL CARTELLANTE
 fl- Angelo FICCO...



La presente copia composta di n. 25, fogli è
 conforme all'originale esecutivo rilasciato
 in data 17 NOV. 2010
 Napoli, 17 NOV. 2010



[Handwritten signature]


[Faint handwritten text]

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2010

Ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto, qualiter, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale Civile di Benevento, ho notificato copia della Sentenza n° 3590/2010 emessa dalla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,

a:



-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello, e ciò ho fatto mediante consegna di copia a mani

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione atti t.q.

30 NOV. 2010

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3
PASQUALE DE NICHELE

SENTENZA CIVILE N. *1447/06*

COPIA

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Benevento -Sezione Stralcio-

Il Giudice Onorario Aggregato dott.ssa Marina Capone ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 88/1989 R.G.A.C., passata in decisione il 04/04/2006, avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima di bene immobile, vertente:

TRA: **Formato Erminia**, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Aceto, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Telesse Terme alla Via Roma n. 53, come da mandato versato in atti **Attrice**

E: **Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Mario D' Agostino, nel cui studio ha eletto domicilio in Benevento alla Via M. Foschini n. 5, come da mandato versato in atti **Convenuta**

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti all' udienza del 04/04/2006 hanno concluso per l' accoglimento ed il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali, successivamente depositando la comparsa conclusionale e le repliche, ai sensi dell' art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L' attrice con atto di citazione notificato alla convenuta il 04/01/1989 la chiamavano dinanzi al Tribunale di Benevento per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito all' occupazione dei propri fondi siti in Ceppaloni alla località Taverna di Rotolo, rip. in catasto al fol. 13 p.la 452,

SENT. *1447/06*
R.G. *88/1989*
Cron. *857/06*
Rep. *1739/06*

Oggetto: Risarcimento danni

PROVINCIA DI BENEVENTO
16 OTT. 2006

Settore Avvocatura
Prot. n. *8627*
18.10.06

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0026149 Data 17/10/2006
Oggetto SENTENZA FORMATO ERMIN
Dest. Avvocatura Settore; [...]

nonché al pagamento delle spese processuali. Deduceva che l'occupazione del suo fondo era avvenuta per la costruzione della strada provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - S.S. 88. Deduceva che la convenuta aveva completato la costruzione dell'opera pubblica, determinandosi così la irreversibile trasformazione del fondo, ma non aveva corrisposto alla attrice quanto a lei spettante per la perdita della proprietà del terreno, per la perdita delle coltivazioni arboree che si trovavano nel soprasuolo, come da verbale dello stato di consistenza redatto dai tecnici della convenuta, nonché ogni altra indennità spettante all'attrice, salvo un acconto a lei versato, al quale non era poi seguito il saldo. Deduceva di non avere eseguito la cessione volontaria del proprio fondo, perché la procedura espropriativa era iniziata in data 11/7/1979 con l'emissione da parte del Sindaco di Ceppaloni del decreto di occupazione temporanea di urgenza per cinque anni del fondo in questione, mentre la presa di possesso dello stesso era avvenuta il 02/09/1979, mentre a suo dire non era stato mai emesso il decreto definitivo di esproprio, nonostante la scadenza del termine di occupazione legittima in data 02/09/1984. Deduceva che l'opera pubblica era stata ultimata il 06/05/1981 e quindi in tale data si era perfezionata la occupazione acquisitiva del fondo de quo in favore della P.A., a seguito della così detta "accessione invertita". Deduceva che vi era giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che statuiva la nullità della cessione volontaria del fondo, avvenuta dopo l'acquisto del bene per accessione invertita, come nel caso in esame poiché l'attrice aveva accettato l'indennità e trasferito il bene in data 18/04/1985, ovvero quando non era più proprietaria dell'immobile. Deduceva che i danni subiti andavano quantificati



in relazione alla originaria occupazione del fondo pari a mq. 2.300 e non in virtù della minore estensione occupata dall' opera pubblica al momento del suo completamento, infatti tutte le coltivazioni arboree furono eliminate dall' intera estensione occupata; inoltre contestava la valutazione eseguita dal CTU che a suo dire non aveva tenuto conto della reale destinazione del suolo e del suo reale valore di mercato, riferito al 1981. Concludeva perciò per l' accoglimento della domanda con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti, da determinarsi in corso di causa ed alla refusione delle spese processuali.

Si costituiva il convenuto ente provinciale, che contestava le avverse deduzioni, eccependone l' infondatezza, perché a suo dire le particelle indicate dall' attrice nell' atto introduttivo del giudizio non erano ricomprese nel piano particellare di esproprio, per cui l' occupazione stessa era avvenuta solo di fatto, per una estensione del tutto insignificante e di molto inferiore a quella indicata dal CTU. Eccepiva che la somma di lire 264.545 era stata corrisposta all' attrice perché comproprietaria, unitamente ad altri, di altre particelle di terreno e non per quelle in oggetto. Eccepiva infine la prescrizione dell' obbligazione risarcitoria per il decorso del termine quinquennale a partire dalla data di irreversibile trasformazione del fondo in opera pubblica, comportante la c.d. "accessione invertita" del bene al patrimonio dell' ente provinciale. La convenuta concludeva per il rigetto della domanda e la condanna dell' attrice alla refusione delle spese processuali.

Si instaurava regolare contraddittorio. Veniva depositata la documentazione richiamata dalle parti. Veniva esperita una C.T.U. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze istruttorie emerge che il Sindaco del Comune di Ceppaloni con decreto del 11/7/1979 ordinava la occupazione temporanea di urgenza del fondo dell' attrice per cinque anni, onde eseguire i lavori di sistemazione della strada provinciale che collegava la frazione Maccabei con la SS 88. L' immissione in possesso avvenne il 02/09/1979 con la redazione dello stato di consistenza. I lavori di realizzazione dell' opera pubblica furono completati il 06/05/1981 come risulta incontestato tra le parti. Il ctu ing. Luigi Letizia ha accertato che l' area, facente parte del fondo dell' attrice, effettivamente occupata per la realizzazione dell' opera pubblica è di mq. 413 circa, mentre la p.lla 452 risultava di complessivi mq. 1.680, quindi con una superficie residua di circa mq. 1.268. Da questi fatti il giudicante trae il convincimento che la domanda è fondata e può essere accolta, infatti è incontestato tra le parti che la convenuta per i lavori di sistemazione della strada provinciale che collega la località Maccabei alla S.S.88 ha occupato una parte del fondo dell' attrice, che in virtù dei rilievi tecnici eseguiti risulta di complessivi mq. 413 circa. Le somme spettanti all' attrice risultano pari ad euro 1.878,30 a ristoro del valore del terreno espropriato, rapportato all' anno 1981; pari ad euro 782,63 a ristoro del danno connesso ai mancati redditi del terreno nel periodo di occupazione legittima; pari ad euro 90,38 per la perdita dei frutti pendenti al momento della presa di possesso del fondo; pari ad euro 15,49 per lo sgombrò del materiale pietroso dal fondo residuo, come accertato dal CTU ing. Letizia nella sua perizia di ufficio del 23/05/1997 che il giudicante condivide e fa propria. Non può essere accolta la eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, perché l' azione intrapresa dall' attrice è iniziata il 04/01/1989 con la notifica dell' atto di citazione, mentre, seppure i lavori di realizzazione



dell' opera pubblica risultano essere stati completati il 06/05/1981, la
accessione acquisitiva del fondo al patrimonio della convenuta va fatta risalire
alla data del 01/09/1984, coincidente con la data di scadenza del termine di
occupazione legittima, per cui solo da tale data può farsi decorrere il termine
quinquennale di prescrizione dell' azione, che perciò non risulta maturato. Del
resto l' attrice non avrebbe potuto agire in giudizio nelle more del periodo di
occupazione legittima, senza incorrere nella dichiarazione di improcedibilità
dell' azione. La occupazione del fondo dell' attrice va dichiarata illegittima,
perché l' ente espropriante, non ha completato il procedimento ablatorio, per
cui l' occupazione è divenuta illegittima in data 02/09/1984, allo scadere del
quinquennio stabilito dal Sindaco di Ceppaloni per l' occupazione temporanea
di urgenza. Sulle somme liquidate in favore dell' attrice maturano gli interessi
dalla data della domanda fino al saldo effettivo, trattandosi di azione di
risarcimento del danno derivante da fatto illecito, commesso dalla P.A. in
danno dell' attrice. Per il principio della soccombenza le spese processuali
sostenute dall' attrice vanno poste a carico della convenuta. La sentenza va
dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Formato Erminia nei confronti di Amministrazione Provinciale di
Benevento ed iscritta al n. 88/1989 R.G.A.C., rigettata ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) accoglie la domanda e dichiarata illegittima la occupazione del fondo
dell' attrice da parte del convenuto ente provinciale, lo condanna al
pagamento in favore di Formato Erminia della somma complessiva di euro


2.766,80 per i titoli di cui in motivazione oltre interessi a far data dalla domanda fino al saldo effettivo

2) condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dell' attrice, che liquida in euro 3.823,00 di cui euro 1.723,00 per spese (compreso costo CTU), euro 900,00 per diritti ed euro 1.200,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA se dovuti, con distrazione in favore dell' avv. Antonio Aceto, anticipatorio per dichiarazione resa

3) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva

Benevento 25 agosto 2006

Il GOA dott.ssa Marina Capone



Stamp: TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO
Stamp: UFFICIO
Stamp: 25/08/2006
Stamp: [Illegible]

RELATA DI NOTIFICA


L'anno 2006

ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto n.q., io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto All' Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia della sentenza n. 1447/06 emessa dal Tribunale di Benevento in data 25.08.06 a:

- **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Castello, mediante consegna di copia a mani

4/24/06 DI *Sferza*
IN PIAZZA CASTELLO, 100 - BENEVENTO (BN)
ALLA PROCURATORIA UFFICIALE

13 OTT. 2006



Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

1. *di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 10.491,25 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg. vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;*
2. *di far gravare la somma complessiva di € 10.491,25 sul cap. n. 3833 Progr. 3723/010;*
3. *di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;*
4. *dare alla presente immediata esecutività attesa l'urgenza dovuta alla valenza di titolo esecutivo della sentenza in premessa richiamata.*

P A R E R I

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

F A V O R E V O L E

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili,

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

parere FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



B/

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

N. 04/2011

L'anno duemilaundici il ventotto del mese di febbraio alle ore 12,40 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

- Dr. Vincenzo Falde, (Presidente del Collegio);
- Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli (Componente del Collegio);
- Dr. Giuseppe Pica, (Componente del Collegio).

Nella seduta odierna il Collegio ha esaminato la proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenza Corte d'Appello di Napoli nr. 3590/2010 – appello avverso sentenza del Tribunale di Benevento 1447/2006.

- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;
- Visto il Bilancio di previsione per il 2010, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2010-2012 approvato con atto consiliare n°24 del 03 maggio 2010;
- ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 10.491,25 ;
- tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- preso atto che la copertura di detto debito, pari ad Euro 10.491,25 , sarà assicurata con l'utilizzo del capitolo 3833 per Euro 10.491,25 - prog.3723/10 del bilancio di previsione esercizio 2010 ;

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenza Tribunale di Benevento nr. 926/2010 - Provvedimenti ”.

A tal proposito il Collegio,

- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;

Visto il Bilancio di previsione per il 2010, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2010-2012 approvato con atto consiliare n°24 del 03 maggio 2010;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a)

- preso atto che, la copertura di detto debito, pari ad Euro 25.139,49, è assicurata con la disponibilità finanziaria sul capitolo 3833 - prog.3723/2010 ;
- visti l' articolo 163 del D.lgs 267/00 ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive Euro 25.139,49

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

Alle ore 14,30 la seduta viene tolta, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Vincenzo Falde

CONSIGLIO PROVINCIALE 3 MARZO 2011
Aula consiliare - Rocca dei Rettori

Presidente Giuseppe M. MATURO

Sul secondo punto dell'O.d.G. aggiuntivo -e cioè: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 35/2010. PROVVEDIMENTI"- diamo atto della stessa votazione? Quindi è approvata a maggioranza, con 11 (undici) voti favorevoli e 3 (tre) astenuti. Stessa votazione per la immediata esecutività.



Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio UCCELLETTI -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe Maria MATURO -

N. 132 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 18 APR. 2011 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal 18 APR. 2011

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Il _____

IL RESPONSABILE SERV. AA.GG.
dr.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

- ✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE AALL ORG PERIS _____ prot. n. _____
SETTORE Ech-Lizie e Patrimonio _____ prot. n. _____
SETTORE Gestione Consensus _____ prot. n. _____
✓ Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____